COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 02-10-2026
SERVIZI TECNICI

Possagno, 02-10-2026

Registro Generale n. 28

OGGETTO: **Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - stagione termica 2026-2027 (annulla e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 28-09-2026 per errata corrige)**

Riproduzione cartacea del documento
Comune di Possagno Prot. n. 0007997 del 05/10/2026 partenza
Protocollo Generale n. 0007966 del 05/10/2026

Il SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella **Pianura Padana** le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il **D. Lgs. n. 155/2010** "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili **PM10** pari a **50 µg/m3** da non superare **più di 35 volte** nell'arco **dell'anno** civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018**, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della **direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE**, a causa del sistematico **superamento** dei valori limite del **PM10** in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- **la Repubblica Italiana** è stata quindi condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle **PM10**, superamento che è tuttora in corso;
- i **monitoraggi** della qualità dell'aria condotti da **ARPAV** su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che:

- la **Regione Veneto** ha approvato:
  - ✓ la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020** (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il **Comune di Possagno** risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
  - ✓ la **Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025**, che ha aggiornato il "**Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera** (di seguito indicato come **PRTRA**); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (**PM10**), agli idrocarburi policiclici aromatici (**IPA**) e al biossido di azoto **NO2**;
  - ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017**, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino

Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di **PM10**: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai **livelli di allerta** raggiunti: livello di nessuna allerta – **verde**, livello di allerta 1 – **arancio**, livello di allerta 2 – **rosso**. I livelli di allerta vengono comunicati da **ARPAV** ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di **PM10** rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018**, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli **artt. 5** e **7** della **Normativa di Piano**, sotto il coordinamento dei **TTZ**, previsione confermata dal nuovo **PRTRA**;
- ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021**, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di **ARPAV** del bollettino **PM10** tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021**, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata **DGR n. 238/2021**;

RILEVATO che dev'essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili",

PRESO ATTO

- di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 187972026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1";
- che nell'**Ordinanza Sindacale n. 10 del 28-09-2026** avente per oggetto "**Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico – stagione termica 2026-2027**" si sono riscontrati dei refusi;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19/10/2005, n.192";
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- la D.G.R. n. 122 del 27/02/2015, recante "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il D.M. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

ORDINA

a decorrere dall'**1/10/2026** sino al **30/04/2027**, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale

con livello "Nessuna allerta" – verde:

Riproduzione cartacea del documento informatico originale. Possagno 05/10/2026 partenza
Comune di Possagno (TV) Protocollo Generale n. 0007966 del 05/10/2026

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
  - i 19° C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
  - 17° C (con tolleranza di + 2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotto dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine dl reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili, con i seguenti criteri, approvati con delibera della Giunta comunale:

- pendenze superiori al 35%, consultabili sul Sistema Informativo Territoriale Comunale, con specifico riferimento alla praticabilità dei terreni posti oltre una certa pendenza massima da parte dei mezzi di lavorazione, in base alle linee guida regionali elaborate nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR N.7/2015 e DDR N.10/2015), che identificano le cause di ribaltamento del trattore in funzione della tipologia di mezzo e delle caratteristiche di acclività del terreno;
- presentazione da parte degli interessati, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo, di apposito modulo di autocertificazione corredato di estratto cartografico ove sia evidenziata la presenza di aree con pendenza superiore al 35%, all'interno dei mappali interessati dall'attività di bruciatura in deroga;

L'attività di abbruciatura in deroga dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno, per ettaro, di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
- l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica approvata con delibera di Giunta;
- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2024, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi complessivi nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali.

Riproduzione cartacea del documento informatico protocollo generale n. 0007997 del 03/10/2024 - 05 - Comune di Possagno

- ulteriore deroga al divieto di cui sopra è prevista per l'accensione dei tradizionali falò tradizionali (Panevin), in quanto considerati di consolidata tradizione popolare con spiccata valenza sociale, purché di dimensioni al massimo di 4 m di altezza e con diametro alla base non superiore a 3 m, nel numero massimo di uno per ogni frazione del territorio comunale, per i quali sia stata presentata Segnalazione certificata di inizio attività entro e non oltre il 31 dicembre;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare i 18° C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "5 stelle " secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblica (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolare specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
- il divieto di spazzamento a secco di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade (solo nel caso in cui tale divieto non sia stato introdotto con apposita prescrizione nei regolamenti comunali o nei capitolati di affidamento del servizio;

DISPONE INOLTRE

- come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

INFORMA

- che i livelli di criticità di attivano al verificarsi delle seguenti condizioni: Livello allerta 1 (arancione): quando nella centralina ARPAV di riferimento di Conegliano vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

  Livello allerta 2 (**rossa**): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

  I ritorno al livello di allerta 0 (**verde**) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

  I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibili a **questo link**;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa:

    di potenza ≤ 35 kW se con classe emissivo inferiore alle "4 stelle" e se con emissione di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm^3 e COT superiore a 35 mg/Nm3 e

    di potenza > 35 kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm^3 e COT superiore a 2 mg/Nm^3;
  - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet

Riproduzione cartacea del documento informatico originale prot. n. 0207997 del 10/10/2026 - Comune di Possagno

appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rendo noto che Responsabile del procedimento è il geom. Bernardo Dissegna.

IL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Valerio Favero)

F.TO Valerio Favero

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Possagno,

(GHENO MARILENA)

Riproduzione cartacea del documento informatico prot. n. 0007997 del 05/10/2026 partenza
Comune di Possagno Protocollo Generale n. 0028797 del 05/10/2026